



CITTÀ di ORTONA

Medaglia d'oro al valor civile

PROVINCIA DI CHIETI

ORDINANZA n. 93 del 19-10-2016

OGGETTO: **Sospensione attività commerciale - Ditta SAMIR SALEM ALY MAHMOUD.**

IL SINDACO

PREMESSO CHE: la ditta SAMIR SALEM ALY MAHMOUD nato in Egitto il 10/07/91 e residente in Ortona via Vittorio Veneto n. 12, c.f. SMRMMD91L10Z336N, partita iva: 13000671001, è titolare di attività per il commercio al dettaglio di vicinato per la vendita dei prodotti alimentari, scia n. 24 /2016 presentata al portale impresainungiorno.gov.it in data 19/02/2016, pratica n. 1019, per i locali ubicati in via P. Rapino n. 9;

VISTO il verbale di contestazione n. 3395 del 03-10-2016, trasmesso con nota del corpo di Polizia Locale, prot. 2430/16 del 04-10-2016, elevato alla ditta di cui all'oggetto per la violazione delle norme del codice della strada di cui all'art. 20, comma 1, 4 e 5, in quanto " *occupava, in via P. Rapino n. 9, davanti l'ingresso dell'esercizio commerciale parte di suolo pubblico, in particolare porzione di marciapiede, mediante la posa di cassette contenente frutta, sprovvisto di autorizzazione occupazione suolo pubblico da parte del Comune di Ortona*";

VISTO l'art. 3 comma 16 della legge 15 luglio 2009, n. 94, che testualmente recita: " *fatti salvi i provvedimenti dell'autorità per motivi di ordine pubblico, nei casi di indebita occupazione di suolo pubblico previsti dall'art. 633 del codice penale e dall'art. 20 del Dlgs 30 aprile 1992 n. 285, e succ. modificazioni, il Sindaco per le strade urbane e il Prefetto per quelle extraurbane o, quando ricorrono motivi di sicurezza pubblica, per ogni luogo, possono ordinare l'immediato ripristino dello stato dei luoghi a spese degli occupanti e, se si tratta di occupazione a fine di commercio, la chiusura dell'esercizio fino al pieno adempimento dell'ordine e del pagamento delle spese o della prestazione di idonea garanzia e, comunque, per un periodo non inferiore a cinque giorni*";

VISTI gli atti esistenti in ufficio;

RITENUTO che si sono verificati casi di recidiva su analoghe violazioni commesse dalla ditta SAMIR SALEM ALY MAHMOUD, così come rapportato dal Comando di Polizia Locale;

CONSIDERATO che la motivazione della presente ordinanza è quella che si evince dai documenti sopraccitati e da quanto risulta agli atti d'ufficio;

RITENUTO pertanto, di dover procedere all'emanazione del presente atto;

VISTA la L.R. n. 11/2008, art. 139 lett. B, modificata dalla L.R. n. 17/2010;

VISTO il D.Lgs 26 marzo 2010, n. 59, come modificato dal D.Lgs 6 agosto 2012 n. 47

VISTO l'art. 8/2° della legge 241/90 e successive modificazioni e integrazioni;

VISTO il D.Lgs. n.267/2000;

ORDINA

A **SAMIR SALEM ALY MAHMOUD** nato in Egitto il 10/07/91 e residente in Ortona via Vittorio Veneto n. 12, c.f. SMRMMD91L10Z336N, partita iva: 13000671001, titolare dell'attività per il commercio al dettaglio di vicinato per la vendita dei prodotti alimentari, scia n. 24/2016 presentata al portale impresainungiorno.gov.it in data 19/02/2016, pratica n. 1019, per i locali ubicati in via P. Rapino 9, ai sensi del comma 16 dell'art. 3 della legge 15 luglio 2009 n. 94:

- 1) **la rimozione** dell'occupazione abusiva di suolo pubblico antistante l'esercizio sito in via P. Rapino n. 9 e l'immediato ripristino dello stato dei luoghi;
- 2) **la sospensione** dell'attività sopra descritta per giorni 5 (cinque) a decorrere dal terzo giorno successivo alla notificazione del presente atto;

DISPONE

- che la presente ordinanza venga notificata con le modalità e termini di legge vigenti al sig. SAMIR SALEM ALY MAHMOUD nato in Egitto il 10/07/91 e residente in Ortona via Vittorio Veneto n. 12, meglio sopra generalizzato;
- che il Comando di Polizia Locale provveda alla vigilanza, controllo ed esecuzione della presente ordinanza;
- che copia della presente ordinanza venga trasmessa al Corpo di Polizia Locale di Ortona, al Comando della Guardia di Finanza ed alla Compagnia C.C.;

AVVERTE

- Che in caso di mancata osservanza di quanto disposto con la presente ordinanza, si procederà conseguenzialmente secondo le modalità previste dalla normativa vigente in materia;
- Che la mancata ottemperanza dell'ordinanza di cui all'oggetto è punita ai sensi dell'art. 650 C.P. che testualmente recita: “ *Chiunque non osserva un provvedimento legalmente dato dall'autorità per ragione di giustizia o di sicurezza pubblica o d'ordine pubblico o d'igiene, è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda fino a euro 206,00*”.
- Che avverso il presente provvedimento, l'interessato può proporre ricorso:
 - a) entro 60 giorni dalla data della sua notifica presso il Tribunale Amministrativo Regionale dell'Abruzzo;
 - b) o in alternativa, ricorso straordinario al sig. Presidente della Repubblica entro giorni 120 (centoventi) dalla data della notifica nei modi e termini di legge.

**IL SINDACO
d'OTTAVIO VINCENZO**